

**TAR Campania Napoli - Sezione V, Sent. n. 1588 del 27/03/2008***omissis***Svolgimento del processo**

Si assume in atto introduttivo di giudizio che: "In data 17/04/2002 l'ASL Benevento I, indiceva un concorso interno per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo, per titoli integrato da colloquio, riservato al personale dipendente della stessa ASL in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 4, legge n. 401/2000, costituiti dal possesso della laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o equipollenti, e "dell'essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento I, provenire dalla ex carriera direttiva della stessa Azienda, ovvero essere stato assunto tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti e aver maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica". Il bando di concorso, in riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, si limitava ad un richiamo al DPR n. 483/97, in quanto applicabile, con successive integrazioni e modificazioni, ed alla legge n. 401/2000. Non veniva specificato il punteggio da attribuire al colloquio ed il criterio per la formazione della graduatoria. Il ricorrente partecipava a tale selezione essendo titolare dei requisiti di legge. La gestione della procedura concorsuale risultava caratterizzata da lungaggini e difficoltà burocratiche; la deliberazione di indizione era del 17/04/2002. Con delibera n. 43 del 03/02/04 si procedeva all'ammissione dei candidati; con delibera n. 380/2002 veniva nominata la Commissione Esaminatrice. Le prove di esame si svolgevano solo due anni più tardi, nel maggio di quest'anno, dopo che era stato necessario procedere con deliberazione n. 109/2004 e n. I85/04, alla integrazione dei membri della Commissione Esaminatrice, con sostituzione di quelli che erano risultati dimissionari. All'esito della valutazione dei titoli prodotti e dello svolgimento del colloquio la Commissione esaminatrice provvedeva alla predisposizione della graduatoria di merito, che veniva approvata con deliberazione n. 230 del 24/05/04 dall'ASL Benevento I.

Il ricorrente si classificava quinto all'esito dell'approvazione graduatoria, ed ha interesse all'impugnazione degli atti, in quanto risultando idoneo, non ha acquistato il diritto all'avanzamento riservato ai primi due classificati, laddove l'accoglimento delle censure proposte condurrebbe ad un nuovo svolgimento della procedura concorsuale. Il presente ricorso viene pertanto notificato a tutti i candidati risultati e quindi collocati in graduatoria, in quanto controinteressati".

Con il ricorso in trattazione l'interessato ha dedotto i seguenti motivi.

I) Vizi degli atti presupposti; violazione di legge; violazione legge n. 410/2000; violazione d.p.r. n. 483/97; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.

In primo luogo si evidenzia che la procedura concorsuale non è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli e per il colloquio, e specificatamente sotto il profilo della sottovalutazione dei titoli e dell'eccessivo peso conferito al colloquio orale. Da questo punto di vista l'invalidità degli atti, oggetto di impugnazione, con i quali sono stati determinati i criteri per l'attribuzione dei punteggi si riverbera direttamente sull'approvazione della graduatoria finale, quale atto conclusivo del procedimento. La legge n. 401/2000 prevedeva l'applicabilità al comparto sanitario delle disposizioni di cui all'art. 28 del Dlgs. 29/93, così come sostituito dall'art.10 del Dlgs. N. 387/98. La norma stabiliva inoltre testualmente che "in sede di prima applicazione di tali disposizioni, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti



disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorsi per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio". Come è evidente, il legislatore, nel ristabilire come regola generale per l'accesso alle pubbliche funzioni quella del concorso pubblico, prevedeva una particolare procedura concorsuale, da espletarsi entro un ambito temporale definito, riservata ai dipendenti delle ASL, ciò al fine di salvaguardare e tutelare le professionalità acquisite, l'esperienza maturata, i titoli culturali e professionali. Si tratta di un modello concorsuale particolare, al quale il legislatore aveva fatto ricorso anche in altre occasioni, come nella legge n. 127/97, art. 6 comma 17. La metà dei posti da assegnare andava coperta con tale meccanismo, mentre l'altra metà restava assoggettata alla regola del concorso pubblico, con le particolari e specifiche prove di esame per esso previste. Evidentemente la logica del sistema normativo, finalizzata a garantire e premiare la professionalità e l'esperienza maturata, doveva anche necessariamente concretizzarsi in un'articolazione equilibrata dei punteggi, che privilegiasse i titoli rispetto al colloquio. Ciò trova, oltre che supporti giurisprudenziali costanti, anche un ancoraggio semantico; l'uso dell'espressione "titoli integrati da colloquio" richiama direttamente la centralità della valutazione del bagaglio professionale rispetto alla prova del colloquio. L'Azienda Sanitaria Bn 1, invece, in sede di bando concorsuale, si limitava a richiamare l'applicazione del DPR n. 483/97 ai fini della valutazione dei titoli, in quanto applicabile. Non veniva specificato in alcun modo, nel bando, il punteggio attribuito ai titoli in rapporto a quello attribuito al colloquio. Il riferimento effettuato al DPR n. 483/97 appare infatti generico, essendo temperato dalla locuzione "in quanto applicabili". Il DPR n. 483/97 si riferisce, infatti, alla procedura concorsuale classica, quella pubblica per titoli ed esami, e non appare compatibile con la procedura del concorso riservato, quale quello che ci occupa. Invece, inopinatamente, la Commissione ha deciso di attribuire ai titoli n. 20 punti, applicando la valutazione dei titoli prevista dal DPR n. 483/97, mentre al colloquio sono stati attribuiti i restanti 80 punti. Trattasi di attribuzione assolutamente illogica, oltre che illegittima, in quanto l'attribuzione di n. 20 punti alla valutazione dei titoli appare spiegabile in relazione al concorso pubblico, nel quale l'aspetto valutativo delle prove di esame assume valore preponderante rispetto alla valutazione dei titoli.

Cosa diversa è nel caso in esame, ove si prefigura un concorso riservato ai dipendenti proprio al fine di salvaguardare la professionalità acquisita all'interno dell'Amministrazione. Va all'uopo altresì evidenziato che la tipologia ordinaria di concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo, alla quale l'ASL BN1 ha fatto riferimento per l'attribuzione dei punteggi, è articolata in maniera completamente diversa rispetto al concorso per cui è causa. Ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 483/97, impropriamente richiamato dall'Amministrazione intimata, il concorso pubblico si articola in tre prove di esame, e precisamente una prova scritta, una prova teorico-pratica, una prova orale. L'art. 73 prevede inoltre che la Commissione dispone di n. 100 punti, così ripartiti: 20 punti per i titoli, 80 punti per le prove di esame, articolati in 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova teorico-pratica, 20 punti per la prova orale. Appare evidente che questa articolazione del punteggio, da un lato, è coerente con la natura di concorso pubblico prevista dal DPR n. 483/97; dall'altro lato, essa appare logica in relazione al fatto che le prove di esame sono tre, per cui gli 80 punti sono ripartiti tra le tre prove. Il concorso delineato e disciplinato dall'art. 2 comma 4 legge 401/2000 ha una logica affatto diversa, essendo riservato ai dipendenti della stessa Azienda Sanitaria, ed essendo volto in maniera primaria a salvaguardare la professionalità acquisita;



diverse sono le prove, essendo previsto solo un colloquio con funzione integrativa della valutazione dei titoli, che rappresenta l'elemento principale della valutazione. Appare quindi illogica ed illegittima la scelta di attribuire n. 80 punti al colloquio e solo n. 20 punti alla valutazione dei titoli, in quanto si stravolge completamente la previsione legislativa, e si tende ad applicare al concorso in esame una normativa che ad esso non è applicabile, diversi essendo i presupposti e i requisiti di ammissione. La scelta compiuta dall'Amministrazione, ed in particolare dalla Commissione, di impostare la procedura sostanzialmente sulla base della centralità e preponderanza del colloquio, risulta immotivata ed illogica, oltre che contrastante con il dato normativo, determinando una ingiustificata svalutazione del percorso professionale e culturale compiuto dai dipendenti.

La giurisprudenza unanime ha evidenziato l'impossibilità di applicare ai concorsi interni le regole dettate in materia di concorsi pubblici, diverse essendo le modalità e le finalità della selezione. All'uopo si vedano le seguenti massime, a titolo esemplificativo: " Nei concorsi interni per "titoli integrati da colloquio", banditi in forza dell'art. 6 comma 17 L. n. 127/97, è illegittimo l'operato della Commissione d'esame che, nello stabilire i criteri di valutazione, non abbia conferito un punteggio più vantaggioso per i titoli" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1739 del 27/03/2002); in senso conforme, si veda TAR Campania - Salerno, II Sez, 31101/2001, nonché le seguenti: "In un concorso interno a pubblici impieghi, preordinato essenzialmente alla riqualificazione del personale già in servizio ai fini della sua collocazione in una Qualifica funzionale diversa, è illegittima la clausola del bando che non tenga in alcun conto o che valuti in modo trascurabile e marginale il percorso culturale e professionale dei candidati a fronte del punteggio previsto per le prove scritte ed orali" (Cons. Stato sez. V, n. 2230/2000). "Nell'ipotesi di concorso interno per i soli titoli e colloquio non può applicarsi tout court la disciplina prevista per i concorsi ordinari" (T.A.R. Puglia sez. II Bari, n. 691/1989). Va d'altronde evidenziato che è la stessa Amministrazione che riconosce implicitamente questa impossibilità di equiparazione, ove prevede che il colloquio debba svolgersi nelle materie del Diritto Amministrativo e della Legislazione Sanitaria; in questo caso evidente è la diversità rispetto alla prova orale disciplinata dal DPR n. 483/97, che prevede le seguenti materie: materie delle prove scritte, nonché diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale. Ancora una volta appare contraddittoria, illogica ed immotivata la scelta dell' Amministrazione, che pretende prima di richiamarsi al DPR 483/97, al fine di limitare arbitrariamente a n. 20 punti la valutazione dei titoli, ledendo i soggetti più meritevoli e qualificati; successivamente, in sede di articolazione del colloquio, riconosce la non applicabilità del DPR stesso, prevedendo una diversa articolazione delle materie. Non solo; si prevede un colloquio dequalificato rispetto alla prova orale del concorso pubblico, in quanto riferito solo ad alcune delle materie previste, per cui anche sotto questo profilo illogica è l'attribuzione di un punteggio di 80 punti, pari a quello a disposizione della Commissione per la valutazione di tutte e tre le prove nelle quali si articola l'esame previsto dallo schema di concorso pubblico. Come si vede, si utilizza il DPR 483/97 quando fa comodo, al fine di preconstituire all'Amministrazione uno spazio di autonoma valutazione che appare sconfinare nell'arbitrio, in violazione di qualsiasi garanzia di par condicio dei concorrenti.

Le considerazioni sopra espresse, in riferimento alla illogicità dei criteri di attribuzione dei punteggi, si riverberano direttamente sull'esito delle prove; come è possibile valutare dall'esame dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, l'effetto dell'abnorme valutazione del colloquio rispetto ai titoli di servizio culturali e professionali risulta il seguente: i candidati più titolati, che logicamente avrebbero avuto, in una diversa e più congrua attribuzione di punteggi, maggiori possibilità di superamento del concorso, si trovano ad essere superati da quelli meno titolati, ai quali vengono



attribuiti punteggi esorbitanti in sede di colloquio. Il caso più sintomatico all'uopo è proprio quello del ricorrente, primo nella valutazione dei titoli, e solo quinto all'esito del concorso. Se si tiene presente il principio giurisprudenziale sopra affermato, in base al quale nel concorso per titoli integrato di colloquio, è illegittima l'attribuzione al colloquio di un punteggio superiore ai titoli, e lo si applica al caso in esame, nella sua portata minima, cioè immaginando di ripartire il punteggio complessivo in maniera paritaria tra titoli e colloquio (ad es. 20 punti massimo per i titoli e 20 punti massimo per il colloquio), si tocca con mano la iniquità ed irragionevolezza della procedura concorsuale oggetto della presente impugnazione. Come si evidenzia nello schema (Allegato X) rapportando i punteggi concretamente attribuiti, attraverso una semplice equazione, all'ipotesi di articolazione del punteggio sopra ipotizzata, il ricorrente, alla luce delle valutazioni effettuate dalla Commissione, risulterebbe primo classificato.

Verrebbe a questo punto spontaneo di citare il motto evangelico: "gli ultimi saranno i primi", se non apparisse fin troppo evidente la gravità delle lesioni degli interessi del ricorrente, ingiustamente penalizzato da una procedura concorsuale caratterizzata da una sconfinata discrezionalità-arbitrio rimessa alla Commissione di concorso.

II) Violazione del giusto procedimento; omessa predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi; violazione dpr 483197; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Ferme restando le censure di cui sopra, che assumono invero carattere assorbente, va anche censurato il bando sotto il profilo della mancata previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi; all'uopo, per le ragioni sopra esposte, non è assolutamente sufficiente il generico richiamo al DPR 483/97, riferito ad ipotesi diversa. Come è noto, il bando costituisce la *lex specialis* del concorso, e deve essere idoneo ad esplicitare i criteri per l'attribuzione dei punteggi; nel caso di specie, l'attribuzione di 80 punti al colloquio e di 20 ai titoli non era in alcun modo esplicitata. Ci si limitava, in sede di bando, ad un riferimento al DPR 483/97, in quanto applicabile. La locuzione "in quanto applicabile" sembrava appunto fare riferimento alla necessità di tenere conto delle peculiarità del concorso interno rispetto alla tipologia ordinaria di procedura concorsuale. Solo successivamente, nell'adunanza del 17 marzo 2004, la Commissione, effettuando uno specifico riferimento all'art. 73 del DPR n. 483/97, esplicitava la ripartizione di punteggio, fondata sull'attribuzione di 20 punti per i titoli e di 80 per il colloquio; tale ripartizione di punteggio non veniva peraltro portata alla conoscenza dei candidati, che hanno affrontato le prove senza sapere in che modo sarebbero stati valutati. Sotto altro profilo, si censura la procedura concorsuale anche in riferimento alla mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, secondo quanto dispone l'art. 12 del DPR n. 487/94, che può ritenersi espressivo di un principio di fondo della materia dei concorsi pubblici. La Commissione, nella sua prima seduta, deve stabilire "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove". Nella seduta del 17 marzo 2004 la Commissione esaminatrice disciplina analiticamente i criteri di valutazione dei titoli, ma nulla dice su quelli da usare per la valutazione del colloquio, limitandosi a precisare il punteggio massimo pari ad 80. Ciò determina la violazione del principio cui sopra si è fatto riferimento, oltre ad una sostanziale carenza di motivazione del punteggio attribuito. Non si capisce in che modo siano state valutate le risposte fornite dai candidati alle domande poste, determinandosi ancora una volta una discrezionalità sconfinante nel puro arbitrio. Ciò a maggior ragione in considerazione delle censure mosse al punto precedente, in ordine alla sopravvalutazione del colloquio ed allo squilibrio tra le prove.



III) Violazione di legge; violazione del giusto procedimento concorsuale; violazione del principio di imparzialità.

Le censure articolate al punto precedente appaiono invero assolutamente assorbenti, investendo le modalità di attribuzione dei punteggi e di comparazione dei candidati, con immediato riflesso sul risultato finale. Va comunque evidenziata un'ulteriore illegittimità delle operazioni concorsuali, consistente nella predisposizione delle domande oggetto del colloquio in un momento successivo rispetto alla valutazione dei titoli; come si evince dai verbali delle operazioni congressuali, la Commissione in data 17/03/04 provvedeva alla valutazione dei titoli; solo in data 17 maggio 2004 si provvedeva alla predisposizione delle domande oggetto del colloquio, che venivano poi distribuite in buste contenenti tre domande, che venivano sorteggiate per ogni singolo candidato. L'insieme delle domande però veniva predisposto quando già erano stati valutati i titoli, e già si era provveduto quindi a vagliare la vita professionale, il curriculum, gli studi specifici svolti dai singoli candidati. Trattasi di procedura illegittima, in quanto la selezione delle domande viene in tal modo influenzata e condizionata dalla conoscenza del percorso professionale di ogni candidato. All'uopo la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che "è illegittima la procedura di selezione a dirigente medico nella quale gli argomenti del colloquio siano stati fissati dopo la valutazione del curriculum professionale dei candidati, e ciò Perché così facendo viene meno la garanzia che gli argomenti siano scelti senza tener conto delle particolari attitudini di uno o dell'altro candidato" (f.A.R. Friuli V.G., 21 aprile 1997, n. 325).

IV) Violazione di legge; violazione art. 3 legge 241/1990; violazione del principio di trasparenza; difetto di motivazione.

Da altro punto di vista, si censura la delibera di indizione del concorso per la carenza assoluta di motivazione in ordine alla scelta della data di indizione. Come si è evidenziato, la platea dei soggetti possibili partecipanti alla procedura concorsuale era delimitata e determinabile dall'Amministrazione procedente, che conosceva la situazione dei propri dipendenti, essendo quindi in condizione di valutare quali di essi avevano maturato al momento dell'indizione del concorso i requisiti di ammissione, ed in particolare quello dell'anzianità novennale. Avendo l'Amministrazione la possibilità di indire il concorso entro l'arco temporale triennale previsto dalla legge n. 401/2000, avrebbe dovuto motivare congruamente anche il profilo della scelta della data di indizione, idonea ad incidere sugli interessi dei potenziali partecipanti. Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 401/2000 i dipendenti dell'ASL Benevento 1 in possesso del requisito dell'anzianità novennale o oltre agli altri requisiti prescritti - erano in numero di 5 (tra i quali il ricorrente). Al luglio dello stesso anno i potenziali concorrenti erano diventati 12. In data 16/04/2002 - ossia proprio il giorno antecedente a quello del provvedimento di indizione, deliberazione n° 122 del 17/04/2002 - un altro dipendente, peraltro risultato vincitore al termine della procedura si aggiungeva al novero di coloro in grado di partecipare al concorso. Se infine l'ASL avesse inteso attendere fino alla scadenza del periodo triennale di cui alla legge n. 401/2000 un altro dipendente, invece risultato escluso per effetto della scelta dell'ASL, avrebbe potuto partecipare. Se è ben vero che l'Amministrazione poteva scegliere con discrezionalità la data di indizione del concorso, ciò non esclude che avesse l'obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta compiuta sotto tale profilo, con riferimento alle specifiche esigenze organizzative che giustificavano tale opzione. Ciò proprio in considerazione del fatto che la procedura concorsuale si rivolgeva ad una platea di soggetti determinabile da parte della stessa P.A. procedente".

In data 4 agosto 2004 si costituiva in giudizio l'ASL Benevento 1.

In data 4 agosto 2004 si costituiva in giudizio il dott. M.D.V..

In data 13/09/2004 si costituiva in giudizio il dott. C.C..



In data 19 ottobre 2004 il dottor C. depositava ricorso incidentale.
Tutte le parti costituite depositavano memorie.
All'udienza del 10 gennaio 2008 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

D) In relazione al primo motivo di ricorso la sezione non può che confermare quanto di recente deciso con la propria sentenza 15453/2007.

"1 - In via preliminare il Collegio, in piena aderenza alla giurisprudenza più recente, deve riaffermare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia che, come ampiamente esposto in narrativa, ha per oggetto il concorso interno per titoli ed esami integrato da colloquio per la copertura di due posti di dirigente amministrativo.

Infatti, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'Amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Diversamente, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Cfr. Cass. Sez. un 7 febbraio 2007 n. 2693, Consiglio Stato sez. V 16 luglio 2007 n. 4030).

2 - Il Collegio deve constatare che è infondato il motivo di ricorso nella parte in cui viene lamentato l'"eccessivo" peso ponderale (80 punti su cento) riconosciuto alla prova orale.

L'art. 2 comma L. 29 dicembre 2000 n. 401, in deroga alle normali previsioni, prevede che "nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale" ... "i posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio".

La norma non indica affatto il "peso ponderale" che le singole amministrazioni debbono riconoscere rispettivamente ai titoli di servizio professionali e di cultura ed al colloquio.

Lascia, pertanto, tale ripartizione alla discrezionalità delle stesse amministrazioni le quali, per non incorrere nel vizio di eccesso di potere debbono, tuttavia, esercitarlo rispettando i comuni canoni della ragionevolezza.

Nel caso in esame, l'azienda sanitaria, ad avviso del Collegio, ha ragionevolmente esercitato tale sua discrezionalità in quanto attraverso il bando di concorso approvato con la deliberazione del direttore generale 17 aprile 2002, a tali fini, ha operato un rinvio "alle norme vigenti per il S.S.N. in materia di procedure concorsuali di cui al DPR 10/12/1997 n. 483, ai DD.MM. 30/01/1998 e 31/01/1998 e, ove applicabile, dal DPR n. 487 del 9 maggio 1984, nonché dalla L. n. 401/2000, art. 2 comma 4" e, pertanto, ai criteri che a livello nazionale sono stati ritenuti i più idonei allo scopo.



Tale scelta è stata ulteriormente ribadita nel bando: non è, infatti, casuale che lo stesso precisi anche che "i titoli saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice ai sensi del DPR n. 483/1997, in quanto applicabile, con successive integrazioni e modificazioni e dalla L. n. 401/2000".

Orbene, l'art. 73 del DPR 10/12/1997 n. 483 è esplicito nel prevedere che "la commissione" di concorso "dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove di esame".

Ne consegue che nella fattispecie la Commissione, riconoscendo appunto ai titoli un punteggio massimo di 20 ed alla prova il punteggio massimo di 80, si è attenuta alla lex specialis del concorso alla cui osservanza era vincolata.

(...).

Nessuna disposizione, infatti, impedisce all'Amministrazione di perseguire il fine di privilegiare nella scelta dei propri dirigenti i concorrenti che, pur potendo contare su un'anzianità di servizio appena sufficiente, dimostrino maggiore dimestichezza con le materie oggetto di esame e, pertanto, una maggiore idoneità professionale".

In ordine poi alla giurisprudenza (C.S. IV, 27 marzo 2002, n. 1739) richiamata nel motivo in esame, deve osservarsi che quei criteri potevano e dovevano essere applicati alla fattispecie (a. 6, comma 17, della legge 127/1997) in alcun modo assimilabile a quella in esame.

II) In ordine al secondo motivo di ricorso la sezione non può che confermare quanto affermato dal Consiglio di Stato con la decisione della IV Sezione del 3 ottobre 2000, n. 5229, richiamata dal controinteressato dott. D.V..

"La predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove (non dei titoli) di un concorso non può essere considerata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura concorsuale, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità dell'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estremamente ristretto; la mancanza di tali criteri non può di per sé comportare l'illegittimità del concorso, quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio".

III) In ordine al terzo motivo di ricorso la sezione ritiene che il precedente invocato da parte ricorrente non sia applicabile alla fattispecie perché un concorso per dirigente amministrativo non è assimilabile, in ragione dei contenuti professionali richiesti, ad un concorso per dirigente medico.

IV) Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la scelta della data di indizione del concorso essendo tale scelta assolutamente libera, più che discrezionale, e non soggetta ad alcuna motivazione.

V) Tanto basta per la reiezione del ricorso con la conseguenza che non è necessario prendere in considerazione le eccezioni di inammissibilità ed il ricorso incidentale proposti dal controinteressato costituito.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.